

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 1524

del 14-10-2020

## O G G E T T O

Causa civile n. 749/2017 RG pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia tra l'Azienda ULSS n. 8 e SE.FA.MO. Srl.  
Presa d'atto ed esecuzione del verbale di conciliazione giudiziale n. 2/2020 cronol. 3980 sottoscritto in data 05.10.2020.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2020  
Numero Proposta: 1634

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“Con atto di citazione notificato all'ex ULSS n. 6 'Vicenza' in data 03.07.2009, la struttura sanitaria privata preaccreditata SE.FA.MO. Srl, corrente in Vicenza (VI), Stradella Cappuccini n. 49, P.I. e C.F. 00328950241, ha chiesto la condanna dell'azienda sanitaria alla corresponsione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 in relazione al ritardato pagamento delle fatture emesse nel periodo agosto 2002-dicembre 2008 per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate per conto del SSN, quantificando detti interessi in un importo pari ad Euro 99.647,33.

Al termine del giudizio di primo grado, nel quale l'ex ULSS n. 6 si è ritualmente costituita ed ha svolto le proprie difese, il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2208/2016, pubblicata in data 02.12.2016, ha condannato l'azienda sanitaria a pagare in favore della struttura sanitaria privata sopra menzionata gli interessi da calcolarsi al tasso legale, sulla somma capitale recata dalle fatture azionate, con decorrenza dalla formale messa in mora dell'Amministrazione avvenuta in data 19.05.2009 e fino al saldo.

A fronte della contraddizione esistente tra dispositivo e motivazioni della sentenza in punto di *dies ad quem* per il pagamento degli interessi di mora alla struttura privata, aspetto che incide in modo determinante sull'individuazione del corretto ammontare degli interessi da corrispondere e che ha dato adito ad interpretazioni difformi tra le due parti del giudizio, l'ULSS n. 8 'Berica' (suceduta all'ex ULSS n. 6 'Vicenza') ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2208/2016, radicando avanti alla Corte d'Appello di Venezia il giudizio di secondo grado, nel quale SE.FA.MO. Srl ha proposto ricorso incidentale, insistendo per ottenere la condanna dell'Ente alla corresponsione degli interessi di mora calcolati sulla base dei parametri - ben più onerosi per l'Azienda - previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, anziché sulla base del criterio del tasso legale indicato dal giudice di prime cure.

Nelle more del giudizio d'appello, in esito alle trattative intercorse tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata ed i rispettivi procuratori, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo che prevede la rinuncia, da parte di SE.FA.MO. Srl, agli effetti della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2208/2016 oggetto di impugnazione, a fronte del rimborso in suo favore, da parte dell'ULSS n. 8, delle spese legali sostenute (e documentate) per la propria difesa nei due gradi di giudizio e della quota dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado già versata (anch'essa documentata), il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 29.167,14.

L'accordo in questione, che pone fine alla controversia pendente tra l'ex ULSS n. 6 (ora ULSS n. 8) e SE.FA.MO. Srl, è stato formalizzato nel verbale di conciliazione giudiziale n. 2/2020 cronol. 3980, sottoscritto dai procuratori delle parti muniti del potere di transigere, all'udienza del 05.10.2020 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, Sezione III.

Si propone, quindi, di prendere atto del predetto verbale di conciliazione e di darvi esecuzione, provvedendo al versamento in favore di SE.FA.MO. Srl della somma pattuita ai fini della conciliazione della lite.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

- 1) di prendere atto del verbale di conciliazione giudiziale n. 2/2020 cronol. 3980, sottoscritto dai procuratori dell'ULSS n. 8 e di SE.FA.MO. Srl all'udienza del 05.10.2020 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, Sezione III, nella causa rubricata al n. 749/2017 RG, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante ed essenziale;
- 2) di dare esecuzione al verbale di conciliazione giudiziale di cui al precedente punto, provvedendo al versamento in favore di SE.FA.MO. Srl, corrente in Vicenza (VI), Stradella Cappuccini n. 49, P.I. e C.F. 00328950241, della somma pari ad Euro 29.167,14;
- 3) di dare atto che la spesa relativa all'esecuzione del verbale di conciliazione troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2020, conto 12.02.0020 ('Fondo rischi da prestazioni privati accreditati');
- 4) di procedere alla pubblicazione del provvedimento nell'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)



---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 15-10-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 15-10-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI